

Gli avvocati concordano su molte misure del provvedimento da poco convertito in legge

Di fisco, dai tributaristi un sì con riserve alla riforma

Pagine a cura di **MARIA CHIARA FURLÒ**

Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Torna in mente il famoso paradosso de *Il Gattopardo* quando si riflette sul dl fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 e approvato definitivamente al Senato lo scorso 24 novembre.

Rottamazione dei ruoli, stop agli studi di settore, e soprattutto, addio a Equitalia. Il nuovo rapporto fisco-contribuente è una rivoluzione, molto cambia ma altrettanto, in sottofondo, resta come prima. Lo pensano i tributaristi, molto soddisfatti di alcune misure, ma anche meno convinti di altre, sulle quali propongono dei miglioramenti.

Sul passaggio di Equitalia alla Agenzia delle Entrate, per esempio, al di là del clamore che la notizia ha suscitato, «è necessario precisare che la «rottamazione» di Equitalia non determina la cancellazione dell'istituto della riscossione dei tributi dal nostro ordinamento giuridico», chiarisce subito **Daniele Majorana**, responsabile del team tax di **La Scala Studio Legale**. Analizzando il fenomeno in un'ottica temporale più ampia, questo passaggio «può apparire consequenziale alla ratio della riforma del 2005 che aveva istituito la stessa Equitalia», continua Majorana: «allora l'attenzione del legislatore era tesa alla semplificazione e alla «centralizzazione» in mani «pubbliche» delle attività di riscossione, sino ad allora svolte dai circa 40 concessionari privati. L'odierna riforma si palesa come il punto di approdo della riforma del 2005: infatti, l'accorpamento delle attività di riscossione nell'alveo dell'Agenzia delle Entrate

(già controllante di Equita-

lia) rappresenta la definitiva semplificazione della filiera tributaria. Dal punto di vista del contribuente, la riforma dovrebbe comportare minori oneri in termini di interessi e di aggio di riscossione», aggiunge il professionista dello studio La Scala.

Giova ricordare che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 193/2016 prevede lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con decorrenza dal 1° luglio 2017. Il successivo articolo 3 dello stesso decreto, inoltre, attribuisce al nuovo soggetto gli stessi poteri di accesso alle informazioni e ai dati che erano nella disponibilità dell'Ente della riscossione, come pure

l'utilizzo delle procedure che spettavano a Equitalia. «In sostanza, quindi per i contribuenti non cambia assolutamente nulla sul piano sostanziale. E sempre esistito, esiste e continuerà indisturbato a esistere un soggetto deputato alla

riscossione delle entrate - anche fiscali - del nostro paese», spiega **Francesco Giuliani**, partner **studio Fantozzi & Associati**. Aggiungendo che, in fondo, negli anni «abbiamo avuto modo di constatare più volte che la riscossione affidata sia a enti privati sia a enti pubblici, di fatto, non ha mai dato luogo a rilevanti cambiamenti per i contribuenti». Allo stesso tempo, Giuliani auspica che, esistendo un solo soggetto che «accerta e recupera» i crediti erariali: si riducano, sino ad

azzerarsi, i problemi di coordinamento e di illegittima sovrapposizione nell'utilizzo delle misure cautelari ed esecutive di cui dispone il fisco ma anche che si possa sensibilmente ridurre o eliminare l'aggio esattoriale, in quanto la «gestione amministrativa» sarà svolta internamente dal nuovo ente.

Giuliano Foglia, socio dello studio **Foglia Cisterlino & Partners** ritiene poi che Equitalia in questi anni, a dispetto dei luoghi comuni, «abbia rappresentato una realtà di grande progresso, anche culturale, nella crescita del paese al rispetto degli obblighi fiscali». Il professionista poi sottolinea come, purtroppo, la nascita e lo sviluppo di un sistema di riscossione moderno abbia coinciso con un periodo di crisi, con le note conseguenze in termini di immagine. Ma si augura che il passaggio rappresenti un ulteriore progresso per il funzionamento del sistema di riscossione anche se per i contribuenti nel breve non dovrebbero esserci impatti significativi.

Sicuramente più ottimista sull'argomento è invece **Stefano Loconte**, managing partner di


Loconte&Partners secondo il quale, visti gli affanni degli ultimi anni che registrano una percentuale consistente di insoluti e un tasso di riscossione decisamente basso, «il cambio di gestione può



Stefano Loconte



Daniele Majorana



Francesco Giuliani

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@class.it e **GIANNI MACHEDA** gmacheda@class.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



rappresentare una valida opportunità per addivenire ad una più generale rivisitazione dell'attività di riscossione, a beneficio sia delle casse erariali che dei contribuenti».

Certo, sottolinea Loconte, «le imposte dovute e non versate continueranno ad essere riscosse, ma l'adozione di procedure più snelle, in grado di ridurre i tempi ed i costi del processo di esazione, potrebbe rappresentare la chiave di volta per superare la tradizionale idea del Fisco vessatorio e puntare, finalmente, alla instaurazione di un più corretto e collaborativo rapporto tra Amministrazione e contribuenti».

Funzionale al passaggio di Equitalia all'Agenzia delle Entrate appare, secondo

Majorana, la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle che dovrebbe consentire all'Erario un più rapido recupero dei tributi da riscuotere, riconoscendo ai contribuenti uno sconto pari alle sanzioni e agli interessi di mora dovuti. «In un'ottica sistemica si può anche condividere la finalità del provvedimento, che mira a diminuire lo stock di crediti da trasferire al nuovo ente incaricato della riscossione - continua il tributarista di La Scala - senza volersi soffermare sull'iniquità del procedimento nei confronti di quei contribuenti che hanno già onorate le cartelle ricevute comprensive di sanzioni e interessi di mora, si deve

evidenziare come a esito della riscossione spontanea determinata dalla «rottamazione delle cartelle» i crediti trasferiti al nuovo Ente riscossore, relative a cartelle non rottamate, si annunciano di peggiore qualità e di difficile

recupero».

Per **Marco Graziani**, socio di **Legance - Avvocati Associati** è difficile fare previsioni sull'efficacia concreta di questa misura e sui benefici per le casse dell'erario. Sicuramente però, secondo lui, ci saranno adesioni in gran numero da parte di chi in qualche modo aveva già messo in conto di pagare (e magari aveva già chiesto dilazioni). Un tema da considerare, però, «è che la sanatoria impone di pagare tutto il debito residuo (seppure ridotto) entro il 2018. Su questo aspetto, al di là di comprensibili esigenze di gettito, mi sarei aspettato una maggiore flessibilità: chi è in difficoltà finanziarie potrebbe avere comunque problemi ad aderire alla definizione agevolata, i cui tempi sono ben

più stretti rispetto a quelli di un piano di rateizzazione al quale molti soggetti avrebbero diritto di accedere (o magari hanno già avuto accesso)».

Indirettamente, continua Graziani, «si tratta di una misura che avrà anche un'efficacia deflattiva del contenzioso, specie di quello pendente negli ultimi gradi di giudizio (in particolare nei casi in cui il contribuente ha perso in primo e secondo grado e dunque si è visto già notificare le iscrizioni a ruolo)».

In vista dell'assorbimento dell'agente per la riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate, **Tancredi Marino**, partner di **Pavia Ansaldo**, crede sia condivisibile il tentativo di liquidare gli attivi, sostanzialmente tentando il realizzo di molti crediti erariali il cui incasso è incerto sia per la solvibilità dei debitori (si pensi alle società in procedura concorsuale o in liquidazione), sia per l'alea dei contenziosi tributari pendenti. Pertanto, «la rottamazione dei ruoli di Equitalia certamente porterà benefici, sia allo Stato che ai contribuenti. Tuttavia, l'adesione impone la rinuncia alle

liti fiscali pendenti, che dovranno essere attentamente ponderati dai consulenti, soprattutto in ipotesi di importi rilevanti. A tale riguardo, ritengo che l'intervento di avvocati tributaristi - esperti e terzi rispetto

al collegio difensivo che ha introdotto il ricorso iniziale - possa essere costruttivo e proficuo nel processo decisionale che può condurre all'adesione», ha commentato Marino.

Eugenio Briguglio, partner dello studio legale e tributario **Biscozzi Nobili** tiene invece a sottolineare «che non si tratta di una misura a favore dei soliti furbi (i quali, proprio perché furbi, sono spesso nullatenenti e quindi non temono alcuna attività di riscossione coattiva in quanto



Marco Graziani



Giuliano Foglia

La nuova voluntary potrebbe essere un'opportunità

non titolari né di beni né di attività finanziarie aggredibili». La rottamazione costituisce invece, a suo avviso, un'opportunità per coloro che, per vari motivi, hanno debiti erariali progressi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

«Intendo riferirmi a coloro che, anche a causa della grave e perdurante crisi economica, si sono trovati nell'impossibilità di far fronte alle pretese erariali riconosciute legittime dai giudici tributa-



Tancredi Marino

ri i quali (per troppo tempo, e salvo sporadici casi) hanno fatto prevalere l'applicazione automatica di parametri astratti anziché considerare le specificità di ciascuna fattispecie dedotta in giudizio», ha aggiunto Briguglio sottolineando che questa misura potrebbe costituire anche l'occasione per verificare l'effettività di tutti i debiti iscritti a ruolo per consentire al nuovo ente destinato a sostituire Equitalia di indirizzare e finalizzare al meglio la futura attività di riscossione.

Il decreto fiscale prevede anche un riallargamento del-

la voluntary discolorure. Chi ha già aderito alla prima operazione facendone emergere capitali dall'estero, infatti, potrà ora sfruttare la voluntary bis per mettersi in regola con capitali nascosti fino-



Eugenio Briguglio

ra in Italia. La regola vale anche viceversa e supera il divieto di partecipare una seconda volta. «La norma prevede alcune eccezioni all'impossibilità di accedere alla voluntary bis da parte dei contribuenti che hanno partecipato alla prima emersione», spiega Stefano Massarotto, socio dello *Studio tributario associato Facchini Rossi & Soci* aggiungendo che la modifica è volta ad evitare discriminazioni tra i contribuenti, ma soprattutto a fare emergere l'importante quan-

tità di contante che pare essere nascosta in Italia in cassette di sicurezza (o 'sotto il materasso'), anche da parte di chi ha partecipato alla prima voluntary.

La regolarizzazione del contante prevede peraltro una presunzione relativa di evasione, fa notare il professionista, «sarà quindi importante attendere i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla



Stefano Massarotto

che il contribuente dovrà rilasciare sull'origine del contante e al contenuto della prova contraria che potrà essere fornita (ad esempio, se il contribuente non svolge, o non svolge più una attività professionale o imprenditoriale), al fine di evitare che la presunzione, nei fatti, diventi una presun-

zione 'assoluta' di evasione e scoraggi l'emersione», conclude Massarotto.

La riapertura della procedura rappresenta una novità da accogliere con favore secondo Luca Occhetta partner di *Pirola Pennuto Zei & Associati*. Tuttavia, «la normativa consente qualche margine di miglioramento: si pensi, infatti, alle nuove regole di regolarizzazione delle violazioni relative al contante che, pur essendo più complicate, non sembrano prevedere particolari incentivi», ha aggiunto.

Una visione opposta è quella di Giuliano Foglia, secondo il quale la riapertura così come impostata rischia di essere un flop. «Sulla base dell'esperienza professionale, così come confermato dai primi dati diramati dall'Agenzia delle Entrate, la prima edizione ha

avuto molto successo rispetto ai patrimoni esteri e molto

meno rispetto alla cosiddetta voluntary domestica. In particolare, ciò che non è stato regolarizzato (o lo è stato solo in minima parte) è il contante ed i valori depositati nelle cassette di sicurezza», spiega il professionista, aggiungendo tuttavia che

in mancanza di regole certe in grado di vincere la presunzione di legge che considera reddito assoggettabile a tassazione i valori e il denaro in contante, «l'adesione alla voluntary disclosure esporebbe nella sostanza i contribuenti ad un prelievo forzoso significativo e difficilmente giustificabile. In aggiunta, molte delle incertezze che hanno caratterizzato la prima edizione della voluntary, non sono state chiarite e ciò, unitamente alla introdotta previsione di autoliquidazione, non facilita l'avvicinamento dei contribuenti più scettici che ancora non hanno regolarizzato i propri patrimoni».

© Riproduzione riservata